






Città di Cossato



regolamento comunale per la gestione dei **rifiuti urbani**

INDICE:

TITOLO I - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Campo di applicazione	1
Art. 2 - Principali riferimenti normativi	1
Art. 3 - Finalità	1
Art. 4 - Oggetto	1
Art. 5 - Definizioni e classificazione dei rifiuti	1
Art. 6 - Definizione di altre attività connesse alla gestione dei rifiuti	3
Art. 7 - Ulteriore classificazione dei rifiuti	3
TITOLO II - PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI	4
Art. 8 - Programmazione	4
Art. 9 - Forme di gestione	4
Art. 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti	4
Art. 11 - Partecipazione degli utenti e delle formazioni sociali alla gestione dei rifiuti	4
Art. 12 - Campagne di informazione ed educazione ambientale	4
Art. 13 - Accesso alle informazioni	5
Art. 14 - Obblighi e divieti generali	5
TITOLO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI	7
<i>Capo I - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani</i>	7
Art. 15 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	7
<i>Capo II - Principi generali del conferimento e della raccolta</i>	8
Art. 16 - Area di espletamento del servizio	8
Art. 17 - Norme relative al conferimento iniziale dei rifiuti da parte degli utenti	8
Art. 18 - Punt di raccolta e dimensioni dei contenitori per RU ed RSA.	8
Art. 19 - Usi vietati dei contenitori	8
<i>Capo III - Modalità di raccolta dei rifiuti</i>	9
Art. 20 - Servizio di raccolta differenziata	9
Art. 21 - Modalità di raccolta domiciliare "porta a porta"	9
Art. 22 - Modalità di raccolta con contenitori di prossimità	10
Art. 23 - Conferimento in centro di raccolta	10
Art. 24 - Conferimento della frazione organica	11
Art. 25 - Conferimento differenziato di vetro e lattine	11
Art. 26 - Conferimento differenziato della plastica	11
Art. 27 - Conferimento differenziato della carta	11
Art. 28 - Conferimento del verde	12
Art. 29 - Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti	12
Art. 30 - Compostaggio domestico	12
Art. 31 - Apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari	12
Art. 32 - Raccolte promosse da associazioni di cittadini	13
TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI	14
Art. 33 - Estensione territoriale del servizio di spazzamento	14
Art. 34 - Organizzazione del servizio di spazzamento	14
Art. 35 - Cestini portarifiuti e per la raccolta delle deiezioni canine	14
Art. 36 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	14
Art. 37 - Pulizia di aree pubbliche e divieto di volantinaggio	14
Art. 38 - Pulizia delle aree pubbliche verdi	15
Art. 39 - Pulizia delle aree esterne ad esercizi	15
Art. 40 - Manifestazioni pubbliche	15
Art. 41 - Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario	15
Art. 42 - Pulizia dei mercati	15
Art. 43 - Esercizi stagionali	15
Art. 44 - Interventi di diserbo, disinfestazione, derattizzazione	16

Art. 45 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	16
Art. 46 - Rifiuti cimiteriali da esumazione, estumulazione e attività manutentive	16
TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI	18
Art. 47 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali	18
Art. 48 - Gestione dei rifiuti speciali	18
Art. 49 - Gestione dei rifiuti urbani pericolosi	18
Art. 50 - Gestione dei Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto	18
TITOLO VI - TRASPORTO E SMALTIMENTO	19
Art. 51 - Trasporto	19
Art. 52 - Smaltimento	19
TITOLO VII - SMALTIMENTO DEI LIQUAMI DELLE FOSSE BIOLOGICHE	20
Art. 53 - Utilizzo delle fosse biologiche	20
Art. 54 - Raccolta e trasporto dei liquami	20
TITOLO VIII - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI	21
Art. 55 - Efficacia del regolamento	21
Art. 56 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	21
Art. 57 - Controlli	21
Art. 58 - Sanzioni	21
Art. 59 - Allegati	21

TITOLO I - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano entro il perimetro dell'intero territorio comunale, come individuato dai suoi confini amministrativi.

Art. 2 - Principali riferimenti normativi

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 198, comma 2, del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii., (di seguito semplicemente Decreto), disciplina i servizi di gestione dei rifiuti.
2. Il presente regolamento è altresì adottato in conformità alla Legge Regionale 10.01.2018 n. 1.
3. La modifica di norme di legge aventi efficacia imperativa nella materia disciplinata dal presente regolamento determinerà la disapplicazione delle norme regolamentari che risultassero in loro immediato contrasto.

Art. 3 - Finalità

1. Oltre a perseguire gli obiettivi indicati dall'art. 178 del Decreto, il presente regolamento è adottato al fine di:
- a) ridurre le quantità di rifiuti immessi nell'ambiente ed il loro impatto sull'ecosistema;
 - b) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - c) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti;
 - d) promuovere la raccolta differenziata indicando le modalità di conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) ABROGATO;
 - f) definire le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - g) coordinare la gestione comunale con quella del Consorzio di Area Vasta denominato "Consorzio smaltimento rifiuti area biellese" (CO.S.R.A.B.) ed istituito ai sensi della L.R. 1/2018.

Art. 4 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:
- a) la gestione dei rifiuti urbani elencati al successivo art. 5, ai sensi dell'art.198 del Decreto
 - b) ABROGATO;
 - c) l'istituzione e lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi (RUP).
2. ABROGATO.

Art. 5 - Definizioni e classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato *L-quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato *L-quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- s) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- t) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- u) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 6 - Definizione di altre attività connesse alla gestione dei rifiuti

1. Quanto alle attività connesse alla gestione dei rifiuti, il presente regolamento adotta anche le seguenti definizioni:

- a) conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di produzione e/o di detenzione ai dispositivi ed attrezzature di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero o smaltimento autorizzati (cosiddetto conferimento finale);
- b) trasporto: operazione di trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti o approvati dall'ente gestore per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo fino agli impianti di riciclaggio, recupero o smaltimento definitivo. Tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessario, fasi intermedie di stoccaggio.
- c) centri di raccolta: aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani secondo modalità stabilite dal Consorzio di Area Vasta Co.s.r.a.b.;
- d) raccolta porta a porta: raccolta dei RU ed altri rifiuti effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati, sia per singoli utenti che per comunità; il Comune può prevedere, per le esigenze della raccolta differenziata, l'utilizzo - da parte degli utenti del servizio - di contenitori di caratteristiche diverse in relazione alla frazione di rifiuto che il contenitore è destinato ad accogliere;
- e) raccolta a contenitori stradali: raccolta dei RU ed altri rifiuti effettuata tramite contenitori stradali; il Comune può prevedere, per le esigenze della raccolta differenziata, l'utilizzo - da parte degli utenti del servizio - di contenitori stradali di caratteristiche diverse in relazione alla frazione di rifiuto che il contenitore è destinato ad accogliere;
- f) raccolta su chiamata: raccolta di rifiuti urbani ingombranti, sfalci verdi od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'ente gestore del servizio;
- g) spazzamento: operazione specificamente rivolta all'asporto dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nell'articolo successivo.

Art. 7 - Ulteriore classificazione dei rifiuti

1. ABROGATO

TITOLO II - PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 8 - Programmazione

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi generali di seguito indicati. I Rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- senza determinare i rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi elaborati in materia di rifiuti dal Consorzio CO.S.R.A.B., dalla Provincia, dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea e provvede alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 9 - Forme di gestione

1. Il Comune, in concorso con il Consorzio di Area Vasta CO.S.R.A.B., organizza la gestione dei RU, avviati al recupero e/o allo smaltimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nella forma prevista dal D.Lgs. 267/2000, e dalla Legge Regionale 10/01/2018, n. 1, e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201 comma 3 del Decreto.

2. ABROGATO.

Art. 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Le ordinanze di cui al comma precedente sono emanate ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del Decreto.

Art. 11 - Partecipazione degli utenti e delle formazioni sociali alla gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.

2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite:

- Il reimpiego e il riciclaggio;
- Le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- L'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

3. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino-utente dovrà avere da parte dell'Amministrazione Comunale, tramite anche gli Uffici competenti, la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e dell'attiva partecipazione degli utenti dei servizi, secondo le disposizioni del presente regolamento e delle vigenti normative regolanti la materia.

5. Ogni cittadino potrà collaborare con gli organi comunali al fine di migliorare la qualità dei servizi, anche segnalando tempestivamente eventuali carenze organizzative.

Art. 12 - Campagne di informazione ed educazione ambientale

1. Il Comune elabora e conduce campagne di informazione ed educazione ambientale al fine di promuovere la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo precedente, anche avvalendosi della collaborazione di associazioni di volontariato, delle ditte appaltatrici dei servizi di gestione dei rifiuti ed in accordo con il Consorzio di Area CO.S.R.A.B.

Art. 13 - Accesso alle informazioni

1. Il Comune assicura alla collettività locale il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative in materia ambientale, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti, nelle forme stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il Comune fornisce al Consorzio di Area Vasta CO.S.R.A.B., alla Provincia ed alla Regione tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle loro attività nel settore.

Art. 14 - Obblighi e divieti generali

1. I produttori dei rifiuti oggetto del presente regolamento sono tenuti a conferirli secondo i tempi e le modalità prescritte.
2. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato e non autorizzato di rifiuti al suolo, nel suolo, sia sulle aree pubbliche e che private.
3. E' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti riportate nel presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti proposti al controllo.
5. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti e al recupero delle somme anticipate.
6. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
7. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
8. Il Comune attiva la vigilanza applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia, salvo che il fatto non costituisca reato.
9. Il Comune può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.
10. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.
11. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss.mm.) ed in particolare il personale dovrà essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.); il personale addetto al servizio deve risultare in regola con le disposizioni di cui alla L. 05.03.1963 n. 292 e ss.mm.ii. in materia di vaccinazione antitetanica e deve essere informato della possibilità di fruire della vaccinazione antiepatite B.
12. I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti.
13. Le attrezzature oggetto di atti vandalici dovranno essere riparate o sostituite nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. Dovranno inoltre essere a perfetta tenuta stagna, onde evitare la dispersione di percolato.
14. Oltre a quanto stabilito dalla legge e dalle successive disposizioni del presente regolamento, è a chiunque vietato:
 - a) procedere ad ogni forma non autorizzata di cernita e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio comunale e/o all'interno dei centri di raccolta;
 - b) procedere ad ogni forma non autorizzata di cernita e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori ed esposti sulla pubblica via, nelle zone in cui viene effettuato il servizio porta a porta;
 - c) danneggiare le attrezzature afferenti ai servizi di smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contenitori esposti sulla pubblica via, nelle zone in cui viene effettuato il servizio porta a porta;
 - d) affiggere sui contenitori materiali di qualunque natura e dimensione, salvo espressa autorizzazione del Comune o del proprietario del contenitore;
 - e) intralciare o ritardare l'opera degli addetti ai servizi;
 - f) conferire materiali accesi, non completamente spenti o comunque tali da provocare danni;
 - g) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con ogni tipo di rifiuti, liquidi o solidi;
 - h) spostare i contenitori stradali ed i contenitori esposti sulla pubblica via, nelle zone in cui viene effettuato il servizio porta a porta;
 - i) procedere allo smaltimento non autorizzato mediante combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere;
 - l) procedere allo smaltimento non autorizzato dei rifiuti mediante immissione nella pubblica fognatura;

- m) conferire rifiuti o frazioni di rifiuto utilizzando contenitori diversi da quelli destinati ad accoglierli;
 - n) abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori, anche se in prossimità degli stessi;
 - o) esporre il rifiuto in luogo diverso da quello stabilito per la raccolta, ovvero non in prossimità dell'accesso dell'utente alla Via pubblica;
 - p) esporre il rifiuto in giorni diversi da quelli previsti nel calendario di raccolta;
 - q) conferire il rifiuto indifferenziato, ovvero non suddiviso nelle varie frazioni;
 - r) abbandonare i rifiuti in borsette sui cestini pubblici;
 - s) effettuare il compostaggio domestico in luoghi non adatti al processo di compostaggio (recanti pregiudizio alle condizioni igienico – sanitarie e di disagio per la popolazione).
3. Non ricade nel divieto di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 192 del Decreto:
- a) il deposito dei sacchi e contenitori sulla pubblica via, per il conferimento dei rifiuti raccolti con il sistema porta a porta, nelle zone in cui viene effettuato tale servizio, purché ciò avvenga nei tempi e nei modi regolati dal presente regolamento;
 - b) il deposito dei rifiuti negli appositi contenitori stradali, fermo restando il divieto di conferire rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori sono stati predisposti;
 - c) il deposito dei rifiuti presso i centri di raccolta, fermo restando il corretto utilizzo dei contenitori e delle aree ivi allestite;
 - d) il deposito dei rifiuti in strutture destinate al compostaggio domestico, purché siano seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.
4. Il Comune vigila sul rispetto delle prescrizioni di legge e del presente regolamento, applicando le sanzioni amministrative ivi previste, fatta salva l'irrogazione di eventuali sanzioni penali da parte dell'autorità giudiziaria, ove il fatto costituisca reato.
5. Il Comune impone ai gestori dei servizi disciplinati dal presente regolamento il rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie e in materia di sicurezza del lavoro.
6. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare e/o integrare gli orari e le modalità di conferimento in relazione a esigenze e situazioni diverse.

TITOLO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI

Capo I - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Art. 15 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. ABROGATO

Capo II - Principi generali del conferimento e della raccolta

Art. 16 – Area di espletamento del servizio

1. L'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti è definita con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti la possibilità di usufruire agevolmente del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi raggiungibili e con l'esigenza di salvaguardare l'economicità della gestione.

2. Il servizio è garantito:

- a) a tutte le zone residenziali e produttive come tali delimitate dai relativi piani urbanistici comunali, e comunque a tutte le case adibite a civile abitazione distanti meno di 100 m, linea di strada, dalle zone stesse;
- b) a tutti gli aggruppamenti di edifici che consistano di almeno cinque case di abitazione o alberghi, intendendo per aggruppamento un insediamento i cui edifici distino non più di 25 m, linea di strada, l'uno dall'altro e purché il punto di raccolta sia servito da strada statale, provinciale o comunale, così come definita ai sensi di legge;
- c) a tutte le case di abitazione ed alberghi lungo il percorso dei mezzi di trasporto dei rifiuti urbani, purché il punto di raccolta sia disposto sulla strada di percorso.

3. I perimetri di cui ai precedenti commi sono periodicamente aggiornati o modificati con ordinanza.

Art. 17 - Norme relative al conferimento iniziale dei rifiuti da parte degli utenti

1. L'utente detiene i rifiuti all'interno dei locali in cui questi si formano, osservando ogni cautela al fine di assicurare un corretto conferimento iniziale.

2. Il conferimento iniziale dei rifiuti deve avvenire esclusivamente secondo i tempi e le modalità previste dal Comune, utilizzando i sistemi e gli appositi contenitori predisposti e/o approvati da quest'ultimo.

3. I rifiuti, devono essere adeguatamente ridotti di volume, e devono essere conferiti in flussi distinti in relazione agli appositi servizi di raccolta differenziata istituiti nel territorio comunale.

4. Fatta eccezione per la raccolta porta a porta e su chiamata ed il conferimento presso l'apposita area allestita all'interno dei centri di raccolta, è vietato conferire rifiuti fuori degli appositi contenitori.

5. L'utente deve prendere ogni precauzione per evitare che i contenitori siano lacerati dai rifiuti, assicurando l'incolumità degli addetti alla raccolta.

6. Il grado di riempimento dei contenitori dovrà essere tale da permettere la perfetta chiusura degli stessi.

Art. 18 – Punti di raccolta e dimensioni dei contenitori per RU ed RSA.

1. I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani devono essere collocati di norma all'interno della proprietà privata, salvo motivate deroghe espressamente autorizzate.

2. Per lo svuotamento, il contenitore dovrà essere portato dall'utente presso i punti di raccolta secondo le modalità prestabilite dal Comune.

3. I punti di raccolta si trovano di norma su suolo pubblico, e sono individuati tenendo conto dell'ampiezza della strada, del marciapiede, della situazione del traffico, nonché della distanza dall'utente.

Art. 19 - Usi vietati dei contenitori

1. Oltre a quanto disposto nell'art.14, è vietato immettere nei contenitori destinati al conferimento di RSU:

- a) sostanze liquide;
- b) RU per i quali sia previsto un apposito servizio di raccolta differenziata;
- c) materiali che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento e/o agli operatori degli stessi;
- d) ogni altro tipo di rifiuto per il quale sia prevista una diversa modalità di conferimento.

Capo III - Modalità di raccolta dei rifiuti

Art. 20 - Servizio di raccolta differenziata

1. Il servizio di raccolta differenziata delle frazioni dei rifiuti urbani domestici viene, di norma, attuato con la separazione dei flussi, mediante il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta", con le eccezioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune attua la raccolta differenziata dei rifiuti da avviare al recupero di materia prima e, in subordine, di energia, prestando ogni attività necessaria a rispettare gli obiettivi fissati dall'Autorità d'ambito, ai sensi dell'art. 181 del Decreto.
3. Il servizio prevede la raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche presenti nei RU prodotte nel territorio comunale:
 - a) frazione organica dei rifiuti urbani domestici (umido, verde);
 - b) frazione secca recuperabile (carta, plastica, vetro, lattine e barattoli);
 - c) frazione secca non recuperabile;
 - d) rifiuti domestici ingombranti.
4. Il Comune può estendere il servizio ad ulteriori frazioni merceologiche di rifiuto.
5. Il Comune organizza il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di cui ai precedenti commi, determinando, in particolare:
 - a) le caratteristiche dei contenitori, in relazione alla frazione di rifiuto che sono destinati ad accogliere;
 - b) la dislocazione dei punti di raccolta;
 - c) le modalità e la frequenza dello svuotamento;
 - d) le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti presso i centri di raccolta consortili in accordo con l'Autorità d'ambito;
 - e) le modalità di gestione della frazione secca non recuperabile.

Art. 21 - Modalità di raccolta domiciliare "porta a porta"

1. Il servizio di raccolta "porta a porta" delle diverse frazioni di rifiuto, avviene al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada (salvo casi particolari autorizzati).
2. In attesa del conferimento iniziale, i contenitori devono essere posizionati - di norma - all'interno dei locali o della proprietà in cui il rifiuto si forma - in modo non pregiudizievole per il decoro urbano, per l'igiene pubblica, per la pubblica incolumità e per la normale circolazione di persone o mezzi.
3. Il gestore del servizio provvede allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali.
4. Per il proprietario singolo o l'amministratore condominiale laddove nominato, o i condomini in solido fra loro, sussiste l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori in dotazione all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti tecnicamente idonei da parte del Comune e, per quanto attiene alla raccolta della frazione organica, nel rispetto delle distanze minime dai fabbricati di seguito prescritte per motivi di igiene e di sicurezza:
 - 3 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate al piano seminterrato, terreno o primo;
 - 10 metri in orizzontale rispetto ad ingressi di farmacie;
 - 15 metri in orizzontale rispetto a ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro, quali bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti e a ingressi e finestre di locali di lavorazione di alimenti.
5. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, per il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, sussiste l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riportarli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
6. L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno e previo consenso dei proprietari, potrà incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali.
7. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio sarà possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.
8. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, dovranno essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni, agevolmente accessibili da parte del gestore del servizio.
9. Il servizio verrà eseguito secondo le disposizioni, giorni e orari stabiliti zona per zona dall'Amministrazione Comunale.
10. Sia gli orari, che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa disposizione dell'Amministrazione Comunale. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti, in accordo tra la Ditta Appaltatrice e gli Uffici Comunali. Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con volantini, manifesti, etc. agli utenti interessati, salvo che agli utenti non sia già stato distribuito un calendario delle raccolte.

11. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono tenuti a pulire la zona interessata. Quando la necessità di pulire una stessa zona si presentasse in modo costante sarà fatta segnalazione dalla Ditta raccoglitrice e gli utenti saranno invitati dagli Uffici comunali competenti a provvedere di depositare i sacchetti in appositi contenitori per evitare la dispersione da parte di animali od altro. Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento.

12. Il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta dovrà avvenire per tramite di sacchi o contenitori della tipologia stabilita dall'Amministrazione Comunale per ciascun tipo di frazione di rifiuto e sarà regolato dalle seguenti norme:

a) il conferimento dovrà avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;

b) i sacchi dovranno essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse (a parte per quelli riutilizzabili usati per la frazione verde);

c) il conferimento dovrà avvenire, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;

d) allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti dovranno proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchi e/o contenitori.

13. Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

14. Per le utenze non domestiche che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani la consegna dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno essere messi a disposizione dal gestore e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

15. La pulizia dei contenitori per la raccolta porta a porta e i luoghi sui quali i contenitori stessi verranno posizionati sarà a cura degli utilizzatori.

16. I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

17. Il Comune potrà variare le modalità di raccolta qualora ciò si renda necessario al fine di migliorare la qualità del servizio, ridurre i costi del suo espletamento e/o quando lo impongano specifiche norme di legge, anche in relazione a singole utenze.

Art. 22 - Modalità di raccolta con contenitori di prossimità

1. Ove non sostenibile la modalità di raccolta domiciliare porta a porta per ragioni logistiche e/o economiche, il servizio viene svolto con contenitori di prossimità, posizionati su suolo pubblico e – nel caso della raccolta del rifiuto residuo – dotati di calotta di conferimento.

2. Il posizionamento dei contenitori, per quanto attiene alla raccolta della frazione organica, andrà definito nel rispetto delle distanze minime dai fabbricati di seguito prescritte per motivi di igiene e di sicurezza:

- 3 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate al piano seminterrato, terreno o primo;

- 10 metri in orizzontale rispetto ad ingressi di farmacie;

- 15 metri in orizzontale rispetto a ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro, quali bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti e a ingressi e finestre di locali di lavorazione di alimenti.

3. Il servizio di raccolta dei rifiuti effettuato mediante contenitori stradali si attua mediante il periodico ritiro dei rifiuti conferiti dall'utente negli stessi contenitori stradali, nei tempi e con le modalità indicate dal Comune.

4. Gli addetti al servizio di raccolta devono comunque prelevare anche i rifiuti non correttamente conferiti e/o abbandonati nei pressi dei suddetti contenitori, avendo cura della nettezza del suolo circostante.

5. Le operazioni di raccolta dei rifiuti devono essere svolte in maniera tale da garantire il rispetto delle norme igieniche e sanitarie in modo da evitare ogni possibile nocimento per la salute pubblica.

6. I contenitori stradali devono essere periodicamente sottoposti a lavaggio e a disinfezione, con le modalità di seguito definite a seconda della frazione di raccolta, per assicurare il rispetto delle norme di igiene e profilassi, e sostituiti una volta divenuti inservibili e/o obsoleti.

Art. 23 - Conferimento in centro di raccolta

1. I centri di raccolta sono definiti dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del Decreto come aree presidiate ed allestite per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

2. La disciplina dei centri di raccolta è stata emanata dal Ministero dell'Ambiente con D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.

3. L'attivazione e la regolamentazione di ciascun centro di raccolta è demandata al Consorzio di Area, che ne pianifica la dislocazione a livello di ambito territoriale ottimale.
4. L'elenco delle tipologie di rifiuti conferibili presso ciascun centro di raccolta consortile è definita dal Consorzio di Area Vasta.

Art. 24 - Conferimento della frazione organica

1. L'utente ha l'obbligo di conferire il rifiuto umido privo di impurità non compostabili, secondo i tempi e le modalità stabilite dal Comune.
2. La raccolta della frazione organica viene effettuata, di norma, con il sistema domiciliare porta a porta.
3. La frequenza di asporto non potrà essere inferiore a due volte la settimana, tuttavia:
 - a) nei mesi estivi, la frequenza potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario;
 - b) in caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, non essendo considerato festivo il sabato;
 - c) in caso di più giorni festivi consecutivi, la raccolta dovrà comunque essere effettuata entro il terzo giorno.
4. La frazione organica deve essere conferita dagli utenti nei punti di raccolta e nei giorni predefiniti, in appositi contenitori debitamente chiusi. L'umido dovrà essere preventivamente confezionato in sacchetti di materiale biodegradabile (di mater-bi o di carta).
5. La frazione organica sarà conferita dall'ente gestore del servizio di raccolta ad impianti di compostaggio, per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.
6. Devono essere previsti almeno n. 4 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori utilizzati per la frazione organica.

Art. 25 - Conferimento differenziato di vetro e lattine

1. La raccolta differenziata del vetro avviene principalmente attraverso impiego di contenitori stradali (campane) congiuntamente alla raccolta di lattine e barattoli in alluminio ed in banda stagnata.
2. Gli imballaggi in vetro, alluminio o banda stagnata non devono essere contaminati da consistenti residui di alimenti e andranno accuratamente svuotati prima del conferimento.
3. E' vietato conferire cristalli, lampadine, specchi, monitor tv e pc.
4. Lo svuotamento dei contenitori stradali deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori e comunque non superiore a 30 giorni.
5. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.
6. I contenitori devono essere collocati, di norma, su area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata.

Art. 26 - Conferimento differenziato della plastica

1. La raccolta differenziata della plastica viene effettuata, di norma, con il sistema domiciliare porta a porta.
2. Gli imballaggi in plastica non devono essere contaminati da consistenti residui di alimenti e andranno accuratamente svuotati prima del conferimento.
3. La raccolta avviene tramite l'impiego di sacchi in plastica forniti alle singole utenze o con contenitori condominiali da collocare in area privata.
4. Gli utenti hanno l'obbligo di esporre i sacchi ed i contenitori chiusi nei punti di raccolta nei giorni predefiniti.
5. In caso di modalità di raccolta con contenitori di prossimità i cassonetti devono essere collocati, di norma, su area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata.
6. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei cassonetti.

Art. 27 - Conferimento differenziato della carta

1. La raccolta differenziata della carta viene effettuata, di norma, con il sistema domiciliare porta a porta.
2. Per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta, o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati.
3. Partendo da una frequenza di base settimanale, il gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata.
4. Per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici occorre utilizzare dei cestini e/o dei bidoni in plastica condominiali od aziendali al fine di consentire il conferimento da parte dell'utenza indipendentemente dal momento di passaggio del servizio di raccolta.
5. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccogliibili, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi di cartone dalle altre frazioni cartacee.

6. In caso di modalità di raccolta con contenitori di prossimità i cassonetti devono essere collocati, di norma, su area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata.
7. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei cassonetti.

Art. 28 - Conferimento del verde

1. I residui vegetali derivanti dallo sfalcio e dalla potatura di giardini, orti ed aree verdi in genere devono essere conferiti:
 - a) presso i centri di raccolta consortili;
 - b) tramite il servizio su prenotazione telefonica di raccolta porta a porta, utilizzando gli appositi sacchi forniti dalla Ditta che gestisce il servizio di raccolta;
 - c) in via residuale mediante l'immissione nei contenitori per il rifiuto umido con le modalità di conferimento proprie di questi ultimi nel caso si tratti di quantitativi estremamente limitati.

Art. 29 - Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti

1. L'utente conferisce i rifiuti domestici ingombranti:
 - a) usufruendo dell'apposito servizio su prenotazione telefonica dell'utente al numero verde della Ditta che gestisce il servizio di raccolta;
 - b) depositandoli presso i centri di raccolta consortili o conferendoli ad un rivenditore autorizzato di beni simili (es. frigoriferi, televisori ...) che provvederà al corretto trattamento.
2. La Ditta raccogliitrice dovrà provvedere ad una cernita del materiale separando:
 - frigoriferi, congelatori, surgelatori e condizionatori d'aria;
 - televisori, computer, stampanti ed altri apparecchi elettronici;
 - rifiuti costituiti da legno trattato;
 - rifiuti ferrosi;
 - materiale non riciclabile;e avviandoli ad appositi impianti di trattamento/recupero.
3. Il Comune potrà attivare, in concorso con il Consorzio di Area Vasta, ulteriore grado di differenziazione dei rifiuti qualora siano individuabili e attivi specifici impianti di trattamento e recupero.
4. Il servizio effettuato dovrà essere documentato al Comune (tramite elenco delle utenze servite ed una descrizione dei materiali raccolti) e svolto secondo le modalità di conferimento stabilite dall'impianto di trattamento.

Art. 30 - Compostaggio domestico

1. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso agevolazioni economiche, previa l'implementazione di opportune attività di controllo, il compostaggio domestico della frazione organica.
2. Ogni utente interessato alla pratica del compostaggio potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulle frazioni verde ed umido prodotti dal suo nucleo familiare/abitazione ed utilizzare i prodotti di risulta sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc. Potrà essere consentito, in via eccezionale ed a richiesta, l'effettuazione del compostaggio domestico congiunto per un massimo di due famiglie con abitazioni vicine.
3. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
4. Il compostaggio domestico deve avvenire secondo modalità tali da non costituire pericoli di ordine igienico-sanitario e qualsiasi altro disagio per la popolazione; in particolare, l'impianto di compostaggio domestico dovrà essere collocato il più lontano possibile da abitazioni di terzi. In ogni caso non è consentito praticare il compostaggio domestico al di fuori del territorio comunale.
5. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
6. Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Art. 31 - Apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari

1. Lo smaltimento dei rifiuti alimentari attraverso la rete fognaria con l'impiego di apparecchi dissipatori di rifiuti o trituratori è ammesso alle condizioni di cui all'art. 107 del Decreto: *"Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un*

sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio."

Art. 32 - Raccolte promosse da associazioni di cittadini

1. Le associazioni di cittadini, costituite per il conseguimento di scopi ambientali e/o caritatevoli ed operanti senza fini di lucro, possono svolgere attività di raccolta differenziata concorrendo agli obiettivi di recupero perseguiti dal Comune.
2. Tali associazioni organizzano e gestiscono la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche di cui al successivo V comma, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ed osservando le consuetudini di decoro cittadino.
3. I rapporti con le associazioni in parola sono regolati da apposita convenzione.
4. Le associazioni devono utilizzare mezzi ed attrezzature idonei a svolgere dignitosamente la raccolta, garantendo l'effettivo recupero delle frazioni merceologiche di cui al successivo V comma.
5. La raccolta può avere ad oggetto una o più tipologie merceologiche presenti nella frazione secca riciclabile di RU-~~ed RSA~~, compresi il vestiario e le scarpe.
6. Oltre agli adempimenti di legge, le associazioni in parola sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiali raccolti ed effettivamente avviati alle diverse forme di recupero, documentando il corretto smaltimento delle frazioni non recuperate.

TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Art. 33 - Estensione territoriale del servizio di spazzamento

1. Il servizio di spazzamento è svolto all'interno dell'intero territorio comunale ed interessa specificatamente:
 - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
 - b) le piazze;
 - c) i marciapiedi coperti e scoperti;
 - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
 - e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
 - f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.
2. All'interno delle zone individuate, la pulizia del suolo verrà eseguita in modo da asportare detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.
3. Il servizio di spazzamento verrà eseguito sulle aree, vie e piazze comunali, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

Art. 34 - Organizzazione del servizio di spazzamento

1. L'espletamento del servizio di spazzamento è svolto secondo le modalità e con le frequenze stabilite dal Comune.
2. La pulizia delle superfici di cui ai commi precedenti dovrà essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi programmati, da effettuarsi normalmente in giorno feriale.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere ed asportare tutti i rifiuti che occludono griglie, caditoie, tombini e simili al fine di consentire il regolare deflusso delle acque piovane.
4. I mezzi meccanici utilizzati dovranno essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico negli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone saranno svolte di norma nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Art. 35 - Cestini portarifiuti e per la raccolta delle deiezioni canine

1. Nel servizio di spazzamento, allo scopo di garantire il mantenimento delle aree pubbliche o di uso pubblico, potrà essere compresa l'installazione sul suolo pubblico di appositi cestini per il conferimento delle deiezioni canine.
2. I cestini portarifiuti e/o per la raccolta delle deiezioni canine saranno svuotati con cadenze tali da essere sempre fruibili.
3. È vietato conferire nei cestini per la raccolta delle deiezioni canine, o in prossimità di essi, qualsiasi altro tipo di rifiuto.
4. È vietato altresì conferire nei cestini portarifiuti o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici, ingombranti.
5. I venditori ambulanti o i gestori di pubblici esercizi saranno tenuti, tramite la predisposizione di propri adatti contenitori, a collaborare nella raccolta dei rifiuti in occasione di manifestazione che provochino un alto afflusso di clienti.

Art. 36 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Chiunque conduca animali domestici su aree pubbliche o aperte al pubblico dovrà personalmente provvedere a raccogliere ed asportare gli eventuali escrementi prodotti, in modo da evitare qualsiasi imbrattamento del suolo pubblico, anche erboso o piantumato.
2. Gli escrementi di cui al primo comma dovranno essere conferiti nei cestini dedicati o, se non presenti nelle vicinanze, nei contenitori dedicati alla raccolta della frazione umida dei RU.

Art. 37 - Pulizia di aree pubbliche e divieto di volantinaggio

1. Chiunque effettui attività che comportino la produzione di rifiuti sul suolo pubblico o aperto all'uso pubblico dovrà provvedere al loro sgombero e alla pulizia dell'area interessata.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma, il Comune provvederà allo sgombero e alla pulizia, addebitandone i costi ai responsabili, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
3. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, è vietato introdurre rifiuti solidi o liquidi in pozzetti grigliati e caditoie stradali.

4. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività.
5. Sono vietate sia la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli o simili) mediante apposizione su veicoli in sosta, sia l'affissione di mezzi pubblicitari (volantini, manifesti o simili) all'esterno di fabbricati ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.
6. Per operazioni di volantinaggio non autorizzato saranno perseguibili sia il Legale Rappresentante della ditta pubblicizzata, sia il Committente se diverso dalla ditta pubblicizzata, sia il Distributore.

Art. 38 - Pulizia delle aree pubbliche verdi

1. Il Comune provvederà alla pulizia delle aree pubbliche verdi e dei loro accessori e pertinenze, curando in particolare l'eliminazione degli insetti dannosi e degli altri animali potenziali portatori di malattie ed infezioni.
2. Dalle vie, strade, piazze e suolo pubblico in genere saranno spazzati e raccolti il fogliame e le ramaglie che saranno poi conferiti agli impianti di smaltimento o di recupero.

Art. 39 - Pulizia delle aree esterne ad esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, dovranno provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate e attigue, installando adeguati contenitori di raccolta rifiuti da mettere a disposizione dei propri clienti, (es. in caso di somministrazione di alimenti). I rifiuti così raccolti dovranno essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni non riciclabili.

Art. 40 - Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti pubblici, i partiti, i sindacati, le associazioni e chiunque intenda organizzare e svolgere feste, convegni, sagre, manifestazioni culturali, religiose e sportive sul suolo pubblico o aperto all'uso pubblico, anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Comune il calendario delle iniziative indicando l'area che sarà effettivamente occupata.
2. Gli organizzatori delle iniziative dovranno provvedere, direttamente o tramite apposita convenzione con l'ente gestore del servizio, alla pulizia dell'area, mediante asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti ed abbandonati dai frequentatori.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune, in quanto eccedenti i costi dell'ordinaria pulizia della medesima area, saranno imputati agli organizzatori dell'iniziativa.

Art. 41 - Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

1. Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario, come luna park e spettacoli itineranti in genere, dovranno essere mantenute pulite durante tutta la durata degli spettacoli e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovranno contenere una clausola che specifichi le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane degli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
3. Il Comune provvederà a dotare, per il periodo necessario, le aree di cui al primo comma di appositi cassonetti dedicati e di cestini portarifiuti.
4. Ogni onere aggiuntivo legato al potenziamento dell'ordinario servizio di spazzamento sarà posto a carico dei gestori delle attività in questione.

Art. 42 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, anche dei mercati non ordinari, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, dovranno mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività conferendoli, per frazioni differenziate, in appositi contenitori messi a disposizione e gestiti dal servizio di raccolta e seguendo le prescrizioni impartite dal Comune.
2. Al termine dell'orario di lavoro, ogni posteggio dovrà risultare perfettamente sgombro da rifiuti e pulito.

Art. 43 - Esercizi stagionali

1. I gestori di esercizi stagionali all'aperto dovranno comunicare al Comune l'inizio dell'attività con almeno trenta giorni di anticipo, al fine di consentire un potenziamento delle strutture per il conferimento dei rifiuti o particolari articolazioni del pubblico servizio.
2. Gli stessi gestori degli esercizi in parola dovranno svuotare quotidianamente i contenitori eventualmente collocati all'interno delle aree di loro pertinenza, conferendo il contenuto nei contenitori del servizio pubblico ordinario o in quelli messi a disposizione nell'ambito della particolare articolazione dello stesso.

Art. 44 - Interventi di diserbo, disinfestazione, derattizzazione

1. Le operazioni di diserbo, svolte dal Comune, potranno riguardare le fasce di ciglio stradale, banchina o marciapiedi, le piazze o gli spazi pubblici in genere, i giardini e parchi di proprietà comunale, compresi percorsi pedonali e veicolari. Le operazioni di diserbo saranno svolte attraverso l'impiego di idonee attrezzature, dal personale dell'Ente opportunamente formato o tramite affidamento a ditte specializzate. Qualora si procedesse a diserbo chimico dovranno essere osservate le disposizioni in materia di cui al D.p.r. 23.04.2001 n. 290 e dovrà essere acquisito, quando necessario, il parere favorevole del competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica; è in ogni caso prescritto:

- che venga prescelto il presidio fitosanitario a minor tossicità per l'uomo e per gli animali;
- che tale presidio sia registrato;
- che vengano evitate indebite immissioni in aree private ed in corpi idrici;
- che durante il periodo di applicazione del presidio l'area trattata sia opportunamente delimitata o confinata per evitare contaminazioni accidentali.

2. Le operazioni di disinfestazione avverranno con l'impiego di ditte specializzate, attraverso idonee attrezzature; è in ogni caso prescritto:

- che venga prescelto il prodotto disinfestante maggiormente selettivo e a minor tossicità per l'uomo e per gli animali;
- che vengano evitate indebite immissioni in aree private ed in corpi idrici;
- che nell'area o presso l'edificio oggetto di trattamento durante il periodo di applicazione sia interdetta la presenza umana;
- che successivamente al trattamento, e per il periodo necessario, l'area o l'edificio siano opportunamente delimitati o confinati per evitare contaminazioni accidentali;
- in caso di trattamento di plessi scolastici, qualora non sia garantibile una adeguata condizione di sicurezza, si proceda alla preliminare evacuazione dell'immobile o si operi in periodo di chiusura.

3. Alle operazioni di derattizzazione si farà fronte attraverso ditte specializzate, con l'impiego di idonee attrezzature; è in ogni caso prescritto:

- che le esche siano collocate in luoghi non accessibili a persone ed animali domestici;
- che sia data comunicazione ai potenziali esposti circa l'avvenuto trattamento, l'esca utilizzata e le cautele da adottarsi;
- in caso di trattamento di plessi scolastici, qualora non sia garantibile una adeguata condizione di sicurezza, si proceda alla preliminare evacuazione dell'immobile o si operi in periodo di chiusura;
- che siano eliminate le cause che facilitano l'insediamento della colonia di roditori.

Art. 45 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, dovrà provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno o di un veicolo che perda l'olio motore).

3. In caso di inosservanza la pulizia verrà effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 46 - Rifiuti cimiteriali da esumazione, estumulazione e attività manutentive

1. I rifiuti cimiteriali, classificati come rifiuti urbani dall'art. 183, c. 1, lett. b ter), del Decreto, sono definiti e normati dal D.p.r. 15.7.2003 n. 254, come segue:

a) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni:

- dovranno essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni»;

- potranno essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili;

- dovranno essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati.

3. Gli inerti derivanti da altre attività cimiteriali potranno essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale o avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

4. La gestione dei rifiuti cimiteriali dovrà favorire il recupero dei resti metallici che, in caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione, devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

5. Le attività di gestione di tali rifiuti saranno eseguite da personale dell'Ente appositamente formato o tramite ditte appositamente incaricate.

6. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti si dovrà prestare rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, a tutela degli addetti.

TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Art. 47 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali

1. I produttori di rifiuti speciali, ed in particolare di rifiuti speciali pericolosi, dovranno tenere distinti i flussi di tali rifiuti da quelli di cui al Titolo III del presente regolamento, e provvedere ad un loro adeguato smaltimento, in osservanza alla normativa vigente.
2. E' vietato il conferimento dei rifiuti in questione al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.
3. Il Comune opererà una specifica attività di monitoraggio tesa a verificare il rispetto degli obblighi in parola.

Art. 48 - Gestione dei rifiuti speciali

1. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale istituisca il servizio integrativo di conferimento di alcune tipologie di rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 198 del Decreto, il produttore potrà affidare i medesimi allo stesso previa stipula di apposita convenzione.

Art. 49 - Gestione dei rifiuti urbani pericolosi

1. Il Comune istituisce il servizio di raccolta differenziata per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi.
2. In particolare, il Comune promuove la raccolta differenziata delle seguenti frazioni di rifiuto proveniente da insediamenti di tipo domestico:
 - a) rifiuti pericolosi:
 - a1) batterie e pile;
 - a2) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T", o "F";
 - a3) prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati;
 - a4) lampade a scarica e tubi catodici;
 - a5) siringhe ed altro materiale contaminato, giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale;
 - a6) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.
 - a7) batterie per auto;
 - b) rifiuti liquidi:
 - b1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti;
 - b2) oli e grassi minerali esausti.
 - c) altri rifiuti pericolosi provenienti da attività domestiche.
3. La raccolta differenziata di tali rifiuti si svolge con l'utilizzo di appositi contenitori dislocati sul territorio comunale. In particolare:
 - a) le batterie e pile esauste dovranno essere conferite in appositi contenitori stradali, la cui capienza sia di almeno 50 litri. Tali contenitori saranno collocati in prossimità dei punti di vendita di tali beni o di altri contenitori stradali, ovvero presso i centri di raccolta;
 - b) i prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati dovranno essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi di tutte le Farmacie ubicate nel territorio del Comune, nonché nei pressi delle sedi delle Unità sanitarie locali e dei distretti sanitari di base;
 - c) i rifiuti pericolosi di cui ai punti a2), a4), a6), a7), b1) e b2) dovranno obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati (i quali hanno l'obbligo di attrezzarsi di idonei contenitori) o, in alternativa presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.
4. I contenitori per i rifiuti pericolosi dovranno essere periodicamente svuotati e puliti, secondo le necessità, dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 50 - Gestione dei Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto

1. I rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto sono gestiti in conformità a quanto disposto dall'art. 227 del Decreto.

TITOLO VI - TRASPORTO E SMALTIMENTO

Art. 51 - Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti dovrà essere effettuato con mezzi idonei, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione dovranno essere tali da assicurare il rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada e di quelle igienico-sanitarie.
2. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti dovranno ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo deroghe espressamente concesse dalle autorità competenti per lo svolgimento del servizio pubblico in questione.
3. L'ente gestore garantirà l'idoneità operativa di tali mezzi che, una volta divenuti obsoleti, devono essere adeguatamente rimpiazzati con mezzi nuovi e tecnologicamente innovativi.

Art. 52 - Smaltimento

1. Il Comune, di concerto con il Consorzio di Area Vasta, stabilisce le modalità di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle finalità del presente regolamento.
2. Lo smaltimento avverrà presso gli impianti in esercizio a ciò debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi generali di cui all'art.178 del Decreto e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.
3. Le spese sostenute dal Comune per il recupero, trasporto, radiazione e smaltimento dei veicoli abbandonati sul suolo pubblico, verranno addebitate ai soggetti responsabili dell'abbandono in solido con i proprietari dei veicoli stessi.

TITOLO VII - SMALTIMENTO DEI LIQUAMI DELLE FOSSE BIOLOGICHE

Art. 53 - Utilizzo delle fosse biologiche

1. Fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Igiene, le fosse biologiche potranno essere utilizzate esclusivamente allo scopo per le quali sono destinate.
2. E' pertanto proibito gettare nelle stesse materiali diversi dai liquami provenienti dai servizi igienici, quali ad esempio oggetti e materiali solidi estranei, o sostanze liquide di qualsiasi altra natura, (ad eccezione di quelle normalmente utilizzate per la esclusiva pulizia dei servizi igienici stessi).
3. Per favorire i meccanismi di depurazione che avvengono nelle fosse biologiche, le stesse dovranno essere vuotate il meno frequentemente possibile ed esclusivamente qualora se ne presenti la necessità.
4. Le operazioni di vuotatura dovranno avvenire secondo i criteri e le modalità stabiliti dai successivi articoli.

Art. 54 - Raccolta e trasporto dei liquami

1. Le operazioni di raccolta e trasporto dovranno essere effettuate esclusivamente da ditte e imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
2. Gli automezzi e le attrezzature per la raccolta e il trasporto dei liquami dovranno essere adibiti esclusivamente a questo servizio, e dotati di accorgimenti tali da evitare ogni dispersione dei liquami e la fuoriuscita di esalazioni moleste, sia nella fase di raccolta che nella successiva fase di trasporto. Gli stessi dovranno essere tenuti in perfetto stato di manutenzione, e dotati di tutti gli accorgimenti atti a ridurre al minimo i rumori molesti durante l'esecuzione del servizio, in particolare durante il funzionamento delle pompe.
3. E' assolutamente proibito eseguire le operazioni di svuotamento della fossa biologica in maniera autonoma, con l'impiego di pompe o altri mezzi, sversando i liquami nei terreni circostanti o nei canali di scolo delle acque piovane.
4. Ad eccezione del periodo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di prelievo, è severamente proibita, in tutto il territorio comunale, la sosta nella pubblica via degli automezzi adibiti alla raccolta e trasporto dei liquami.
5. Terminata la vuotatura si dovrà poi procedere ad un accurato lavaggio e disinfezione del suolo circostante la fossa stessa e in corrispondenza del percorso della tubazione.
6. La fossa biologica dovrà poi essere riempita con acqua e le lapidi richiuse.
7. I liquami prelevati dovranno essere immediatamente trasportati, per il conferimento, agli appositi impianti; è assolutamente proibito, nel territorio comunale, qualsiasi forma di stoccaggio provvisorio dei liquami prelevati.

TITOLO VIII - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 55 - Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento, e le eventuali successive modifiche, in applicazione dell'art. 102, settimo comma dello Statuto Comunale, è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che sia stata rilasciata omologazione dell'autorità competente (Azienda Sanitaria Locale BI).
2. Il regolamento entra in vigore all'atto della seconda pubblicazione; con l'entrata in vigore vengono contestualmente abrogate le disposizioni presenti nei Regolamenti Comunali in contrasto con il presente, in particolare il regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 02.03.1995.
3. Per dare pubblicità al regolamento, ed al fine di consentirne l'effettiva conoscibilità, sarà pubblicato avviso della entrata in vigore sul B.U.R. Piemonte; il testo integrale del regolamento in forma cartacea sarà disponibile a chiunque intenda consultarlo presso l'Ufficio Ambiente, Settore Area Tecnica del Comune di Cossato e sarà pubblicato in formato digitale sul sito internet del Comune, all'indirizzo web: www.comune.cossato.bi.it.

Art. 56 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri Regolamenti Comunali e, nella sfera di propria competenza, dal Consorzio di Area Vasta CO.S.R.A.B..

Art. 57 - Controlli

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento, delle leggi in materia di rifiuti o che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente provvedono in via generale, gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, altri funzionari comunali o il personale specializzato individuato del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, i funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale e della Provincia e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri soggetti indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
4. La vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato degli stessi applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
5. In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Art. 58 - Sanzioni

1. Ai sensi del D.lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato o non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 con le procedure di cui alla L. 24.11.1981 n. 689. I proventi delle suddette sanzioni amministrative sono introitati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 59 - Allegati

1. ABROGATO